



COMUNE DI FARNESE

DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA O INSELVATICATA ALLE COLTURE, AGLI ALLEVAMENTI E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI, ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SELVA DEL LAMONE

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Generalità

1. Per garantire l'integrità della rendita agraria ai proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, ricompresi nel perimetro della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone, che abbiano subito danni da parte della fauna selvatica o inselvaticata o di animali di proprietà della R. N. alle produzioni agrarie e/o opere in esse approntate ed al patrimonio zootecnico residente e pascolante all'interno della R. N. stessa, saranno risarciti, previo accertamento e valutazione, i danni come previsto dalla Legge Regionale Lazio n. 29/97. Non possono essere risarciti i danni causati da fauna selvatica a colture, allevamenti od altro ricadenti all'interno delle quote di demanio collettivo abusivamente occupate.
2. Il presente Disciplinare, regola e fissa, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale Lazio 06/10/97 n. 29, le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica o di animali di proprietà della R. N. alle produzioni agrarie, agli allevamenti ed alle opere approntate sui terreni coltivati, all'interno della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone, così come delimitate dalla su indicata legge e successive modificazioni e integrazioni.
3. I risarcimenti di cui al punto uno dovranno essere corrisposti entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi del danno (art. 34 L 29/97).
4. Agli oneri di cui al presente Disciplinare si fa fronte con apposito Capitolo di Bilancio la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dall'Ente Gestore, ai sensi dell'art. 34 comma 4 della Legge Regionale Lazio 06/10/97 n. 29.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento a quello precedente, viene sottoposta all'approvazione dell'Ente Gestore, da parte dell'Ufficio Riserva Naturale, una relazione contenente il rendiconto degli interventi effettuati, una sintesi tecnica dell'attività svolta nell'ambito del regolamento ed eventuali proposte per migliorarne l'efficacia; copia di tale documentazione verrà

trasmessa dall'Ente Gestore agli uffici di competenza dell'Assessorato Ambiente e dell'Assessorato Agricoltura della Regione Lazio.

6. Il presente Disciplinare opera in modo integrato con altre disposizioni che fossero emanate in questa materia in sostituzione o ad integrazione di quelle sopraindicate, dalla Regione, dallo Stato, dalla CE.

TITOTLO II - NORME GENERALI

Art. 2 - Indennizzi

1. Sono soggetti a indennizzi esclusivamente i danni provocati dalla fauna selvatica o da animali di proprietà della R. N. alle colture agrarie, agli allevamenti e alle opere approntate sui terreni coltivati, tranne quelli appartenenti a quote di demanio collettivo abusivamente occupate.
2. L'indennizzo è determinato, sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dai tecnici incaricati, applicando quanto previsto dall'art. 11, secondo le seguenti percentuali:
 - 100% per danni agli allevamenti
 - 100% per danni alle colture agrarie
 - 100% per danni alle opere approntate sui terreni

Art. 3 - Valutazione dei danni alle colture e agli allevamenti

1. Al fine di determinare l'entità dei danni denunciati dagli agricoltori l'Ente, si può avvalere di personale proprio; in mancanza di personale proprio potrà avvalersi di personale specializzato della Regione Lazio, della collaborazione di tecnici abilitati con provata e documentata esperienza nel settore, o eventuali convenzioni con Enti pubblici competenti, che abbiano manifestato la loro disponibilità a collaborare.
2. L'incarico potrà essere affidato, solo ed esclusivamente in mancanza di figure professionali interne all'Ente, a professionisti abilitati, operanti nel campo specifico, in possesso dei seguenti requisiti:
 - Iscrizione all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio professionale dei Periti Agrari.
 - Titoli acquisiti e curriculum professionale nel quale si evidenzia l'esperienza acquisita nell'attività peritale in campo estimativo e nella stima dei danni in particolare.
3. L'ammontare dell'indennizzo, per le colture, è calcolato sulla mancata produzione o sul deprezzamento del prodotto danneggiato, per gli allevamenti sul valore degli animali uccisi od irreversibilmente danneggiati. Le spese per la valutazione del danno di cui al precedente comma saranno in ogni caso a carico dell'Ente.
4. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente Disciplinare e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, viene presentato e sottoposto all'approvazione dell'Ente Gestore, da parte dell'Ufficio Riserva Naturale, il prezziario di riferimento (dei prodotti agricoli) per la valutazione dei danni, valido per tutto il territorio dell'area protetta.

5. Il prezzo dei prodotti agricoli viene formulato sulla base dei Mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente o comunicati dai tecnici incaricati sulla scorta dei prezzi correnti di mercato, qualora non previsti nei Mercuriali.

6. Il prezzo zootecnico, per la determinazione del valore medio di mercato dei capi perduti, viene determinato dai valori pubblicati dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia competente per territorio in cui è avvenuto il fatto, o in caso in cui non siano previsti, di altre Province, o dall'ISMEA vicine;

7. In caso di necessità, nel corso dell'anno, su proposta dell'Ufficio Tecnico-Agronomo della Riserva Naturale o dell'assessore delegato all'agricoltura o della commissione consigliare l'Ente Gestore potrà introdurre eventuali variazioni ai prezzi di riferimento di cui sopra.

8. Per la valutazione di lavori od opere si fa riferimento, quando possibile, ai *Prezzi analitici per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione* qualora esistenti, osservando le istruzioni per l'applicazione ivi contenute. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezzo regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezzo, si effettua l'analisi dei prezzi.

9. Le produzioni vengono desunte dalle medie degli ultimi tre anni, così come rilevate per i dati ISTAT e/o direttamente dalle fatture o documenti delle aziende.

Art. 4 - Valutazione dei danni alle opere approntate sui terreni

1. Per i danni alle opere approntate sui terreni coltivati, l'accertamento e la valutazione del danno vengono effettuate dall'Ente che provvede con apposita perizia tecnica.

2. Il risarcimento è calcolato sulla base del costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava l'opera al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione) e del valore di recupero dei materiali residui.

3. Le spese per la valutazione del danno di cui al precedente comma saranno in ogni caso a carico dell'Ente.

TITOLO III - DANNI ALLE COLTURE AGRARIE, AGLI ALLEVAMENTI, ALLE OPERE

Art. 5 - Danni ammessi a risarcimento per le colture agrarie

Sono ammessi a risarcimento i danni accertati ed irreversibili a carico di:

- a) colture erbacee (frumento, orzo, mais, ecc.)
- b) colture orticole
- c) erbai, prati
- d) prati naturali
- e) colture arboree da frutto in attualità di coltivazione (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.)
regolarmente coltivati
- f) pascolamento causato da fauna selvatica

Art. 6 - Danni ammessi a risarcimento per gli allevamenti

Sono ammessi a risarcimento i danni accertati ed irreversibili a carico del patrimonio zootecnico, provocati dalla fauna selvatica e specificamente ed esclusivamente da mammiferi appartenenti alle specie selvatiche ed uccelli rapaci.

Art. 7 - Danni ammessi a risarcimento per le opere approntate sui terreni

Premesso che verrà effettuata l'erogazione del danno accertato solo dopo aver verificato il ripristino dell'opera danneggiata, sono ammessi a risarcimento i danni accertati ed irreversibili a carico di:

- a) impianti aziendali di irrigazione
- b) opere realizzate a sostegno dei filari delle colture arboree
- c) piccole opere di sistemazione idraulico-agrarie e di regimazione delle acque
- d) recinzioni fisse e mobili per gli allevamenti
- e) attrezzature per l'allevamento zootecnico
- f) altre attrezzature utilizzate per la gestione dell'azienda agraria

Art. 8 - Danni alle colture agrarie per i quali non è ammesso il risarcimento

Non sono ammessi a risarcimento:

- a) i danni alle colture agrarie per i quali non siano state adottate misure di protezione e prevenzione specificamente richieste dall'Ente e finanziate dallo stesso;
- b) Le colture agrarie di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state adottate misure di protezione concordate d'intesa con l'Ente e alle quali l'Ente potrà eventualmente concorrere finanziariamente fino a un massimo del 100%;
- c) I danni relativi a terreni abbandonati, in quanto non adibiti né a coltura, né a pascolo da almeno un anno;
- d) i danni che si verificano su terreni di demanio collettivo abusivamente occupati.

Art. 9 - Danni agli allevamenti per i quali non è ammesso il risarcimento

Non sono ammessi a risarcimento i danni provocati dalla fauna selvatica nei seguenti casi:

- a) assenza di animale morto;
- b) presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere:
 - alla regolare certificazione del veterinario di cui all'art. 12
 - alla redazione del successivo verbale di accertamento danni
- c) non siano state adottate misure di protezione e prevenzione specificamente richieste dall'Ente e finanziate dallo stesso;
- d) animali, presenti sui demani boscati collettivi, non in regola con il pagamento delle fide pascolo e con quanto previsto dagli artt.55 e 56 della L. R. 28.10.2002, n. 39;
- e) bestiame pascolante al di fuori delle aree consentite o comunque in violazione della normativa vigente, o sprovvisto delle necessarie autorizzazioni delle competenti autorità.

Se a seguito degli accertamenti degli organi sanitari venisse riscontrata nella carcassa dell'animale, la presenza di sostanze tossiche o comunque nocive o potenzialmente incidenti sul territorio a pascolo, non sarà erogato alcun indennizzo e l'Ente provvederà a denunciare l'accaduto alle autorità competenti, affinché provvedano, qualora necessario, ad adottare le misure più opportune a salvaguardia dei luoghi.

Art. 10 - Danni alle opere approntate sui terreni per i quali non è ammesso il risarcimento

Non sono ammessi a risarcimento:

- a) le strutture e infrastrutture abbandonate.

Art. 11 - Misure del risarcimento per danni alle colture agrarie

1. Il risarcimento del danno è calcolato secondo le norme correnti di valutazione dei frutti pendenti o delle anticipazioni colturali tenendo conto anche dell'eventuale deprezzamento del prodotto; se il danno accertato è superiore al 40% in prossimità della raccolta, le spese di raccolta relative al prodotto danneggiato vengono considerate trascurabili e quindi non detratte dai prodotti. Qualora il danno accertato alla semina risulti interessare una quota superiore al 50% della superficie

interessata dalla coltura danneggiata, è ammessa la risemina, in tal caso il risarcimento previsto corrisponde al costo delle sementi e della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione.

2. L'indennizzo così determinato è comunque soggetto a un aumento del:

2.a. 15% nel caso di produzione biologica come da Reg.(CE) n. 889/2008.

Art. 12 - Misure del risarcimento per danni agli allevamenti

1. Sono ammessi a risarcimento i danni provocati dalla fauna selvatica in caso di morte o ferimento dell'animale; nel caso di danni subiti da specie ovine si indennizza secondo le seguenti fasce di età:

- a) agnello/a lattante
- b) agnello/a da riproduzione
- c) pecora da latte (se gravida si indennizzano 1,5 agnelli, più 2 quintali di latte)
- d) pecora da carne (se gravida si indennizzano 1,5 agnelli)
- e) ariete

I danni devono sempre essere accertati, pena l'archiviazione della pratica, con certificato del Veterinario convenzionato con la Riserva Naturale o dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, solo nel caso in cui i capi uccisi o danneggiati in maniera irreversibile risultino registrati e denunciati presso gli Uffici ASL. Deve essere certificata la causa del decesso e quindi l'avvenuta distruzione della carcassa dell'animale secondo la normativa vigente (certificato di smaltimento la cui spesa è a carico dell'allevatore).

2. L'indennizzo è fissato nella misura del 100% del danno subito ed è comprensivo della spesa sostenuta per la certificazione del veterinario e del costo sostenuto per lo smaltimento della carcassa.

3. L'indennizzo così come determinato ai sensi dei commi 1, 2 è comunque soggetto a un aumento del:

3.2 15% nel caso di produzione biologica come da Reg. (CE) n. 889/2008.

Art. 13 - Misure del risarcimento per danni alle opere approntate sui terreni

1. Il risarcimento dei danni alle opere approntate sui terreni di cui all'art. 7 è calcolato sulla base del costo di ripristino, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione, ecc.) e del valore di recupero dei materiali residui.

TITOLO IV - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI DANNI ALLE COLTURE AGRARIE.

Atr. 14 - Soggetti incaricati dell'accertamento e della valutazione dei danni.

1. L'Ente Gestore ha il compito di raccogliere le denunce, di redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso e di formulare la proposta di indennizzo entro 90 (novanta) giorni dalla denuncia, ai sensi dell'art. 34 comma 1 della Legge Regionale Lazio 06/10/97 n. 29.

Art. 15 - Domanda

1. Le domande di risarcimento dei danni subiti devono essere presentate all'Ente da parte del proprietario o conduttore del fondo, entro **settantadue** ore lavorative dal rilevamento del danno per i danni provocati alle colture agrarie, agli allevamenti e alle opere approntate sui terreni.

2. Nel caso di danni provocati dalla fauna selvatica agli allevamenti, il titolare o conduttore dell'allevamento, il prima possibile e comunque entro le **ventiquattro** ore lavorative dal verificarsi dell'evento dannoso, deve richiedere il sopralluogo del personale addetto della Riserva, del veterinario convenzionato con la Riserva Naturale o un veterinario al Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

3. Nella domanda presentata in carta libera, su apposito modello disponibile presso la sede dell'Ente il richiedente dovrà indicare:

- dati anagrafici
- residenza
- codice fiscale
- codice aziendale
- titolo di proprietà o possesso di terreni o allevamenti
- recapito telefonico
- foglio e particelle
- l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva (specificare l'area protetta in cui ricade il fondo)
- descrizione del danno, la coltura o struttura danneggiata, la specie d'allevamento danneggiata
- la specie che ha causato il danno

4. La domanda dovrà inoltre contenere:

4.a.l'attestazione che il danneggiato non ha avanzato uguale richiesta di indennizzo ad altro Ente pubblico e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente,

4.b.la certificazione del veterinario relativa all'accertamento avvenuto in uno o più luoghi (per danni agli allevamenti).

5. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- estratto di mappa con le particelle interessate dal danno
- copia dell'atto di proprietà (per i proprietari) o di regolare contratto di affitto registrato o comunque documentazione che attesti di avere titolo sul terreno dove si è verificato il danno
- il numero delle marche auricolari, e/o di iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare (per danni agli allevamenti)
- copia dei certificati di iscrizione al libro genealogico dei capi danneggiati (per danni agli allevamenti).

6. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto o prima che venga ripristinata l'opera danneggiata, implicano la decadenza del diritto al contributo per il risarcimento del danno.

7. Il proprietario o avente titolo del fondo agrario che invia la denuncia deve rendersi reperibile e facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia specie per ciò che riguarda la rapida ed esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura o l'opera danneggiata, nell'impossibilità dell'accertamento non si procederà al risarcimento.

8. Il danneggiato, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente, dovrà astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per 7 giorni lavorativi successivi alla presentazione della denuncia e ad operazioni di ripristino sulle opere danneggiate per 48 ore lavorative successive alla presentazione della denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno, pena l'archiviazione della pratica. Nel caso di danni agli allevamenti, nell'attesa dei sopralluoghi, l'allevatore non dovrà rimuovere le carcasse degli animali dal luogo dell'uccisione o del ferimento, pena l'archiviazione della pratica, fino ad avvenuto sopralluogo del personale della Riserva e relativa documentazione fotografica.

9. Al veterinario che procede all'accertamento dei danni diretti e indotti da fauna selvatica, anche con più sopralluoghi accompagnato dai tecnici incaricati dall'Ente, l'Ente richiede idonea certificazione attestante:

- a) che il danno è conseguenza dell'attacco da parte della fauna selvatica
- b) il tipo di predatore, quando le condizioni ne consentono il riconoscimento
- c) il numero degli animali uccisi o feriti distinti per specie, razza, età, peso vivo e funzione
- d) il numero dei contrassegni sanitari e delle marche auricolari laddove previste per legge
- e) l'eventuale iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare
- f) i danni indotti e la relativa quantificazione

g) la località e la data dell'evento.

10. I danni indotti possono essere certificati anche successivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal primo sopralluogo del veterinario

11. Se è in corso un iter di richiesta da parte dell'occupatore abusivo di legalizzazione del possesso dei terreni sia essa concessione o legittimazione, il personale incaricato della Riserva effettua il sopralluogo di verifica e di stima del danno; la liquidazione avverrà nel momento in cui l'iter di legittimazione sarà concluso.

Art. 16 - Accertamento del danno

1. Il danno viene accertato mediante sopralluogo; l'accertamento del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente. Eventuali rilievi o eccezioni dovranno essere riportati nel verbale di cui al successivo punto.

2. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della denuncia per i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie ed entro 48 ore lavorative dalla data di ricezione della denuncia per i danni provocati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni di cui all'art. 7; infine entro le 24 ore lavorative dalla data di ricezione della denuncia, dovrà essere effettuato il sopralluogo per i danni provocati dalla fauna selvatica agli allevamenti, possibilmente in presenza del veterinario convenzionato con la Riserva Naturale o di un Veterinario della A.S.L. competente per territorio, di cui all'art. 12.

3. Nel caso si renda necessario un rinvio o una ripetizione del sopralluogo per effettuarlo in una fase vegetativa in cui l'accertamento dell'entità del danno risulti più sicura, le parti concordano la data, dandone atto nel verbale di accertamento di cui al successivo punto.

4. Il rinvio o la ripetizione del sopralluogo sposta la decorrenza dei termini di cui all'art. 34 comma 1 della Legge Regionale Lazio 06/10/97 n. 29.

5. I tecnici incaricati redigono, in contraddittorio con il danneggiato o tecnico da lui nominato, un verbale di accertamento su modulistica predisposta dall'Ente, contenente i dati della denuncia di cui all'art. 15, comma 3, la località e data dell'evento, i dati del richiedente, l'accertamento del danno, la specie che ha determinato il danno; nel caso in cui il richiedente non è presente al sopralluogo dovrà comunque controfirmarlo, in caso di accettazione, entro 10 giorni dal sopralluogo.

Art. 17 - Valutazione del danno

1. La valutazione del danno deve essere effettuata dal tecnico incaricato entro 15 giorni dall'ultimo sopralluogo.

2. Il tecnico redige una relazione, da allegare al verbale di accertamento, contenente il procedimento di stima e la relativa quantificazione economica del danno, tenendo conto della buona pratica agronomica; copia del verbale di accertamento viene rilasciata al richiedente su richiesta.

3. La quantificazione del danno viene di norma espressa in percentuale rispetto alla produzione media zonale, ed in valore assoluto, detratte le quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause quali grandine, gelo, neve, vento, fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure colturali, ecc.

Art. 18 - Procedimento per la liquidazione dei danni

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della denuncia dei danni, una commissione tecnico-amministrativa, nominata dalla Giunta Comunale del Comune di Farnese (Ente Gestore) e composta dal direttore della Riserva o un suo delegato, dal tecnico della Riserva che effettua la

stima e perizia dei danni, dall'assessore all'Ambiente, da un rappresentante nominato dalla Commissione Agricoltura, delibera, sulla base della documentazione esistente (perizia tecnica, verbale dei sopralluoghi, documentazione fotografica), la misura dell'indennizzo da corrispondere, confermando le risultanze della perizia o decidendo in modo difforme, ma motivato.

2. Il provvedimento si esprime contestualmente anche sulle prescrizioni proposte dal richiedente o concordate in occasione del sopralluogo, o, in caso di assenza, proposte dal tecnico nella sua relazione.

3. La loro approvazione va comunicata al richiedente, precisando che il loro effetto è limitato esclusivamente ai fini del calcolo degli indennizzi, in caso di ripetizione del danno.

4. L'Ente, successivamente, trasmette al richiedente la proposta di indennizzo deliberata, a mezzo di raccomandata A/R chiedendone l'accettazione.

5. Qualora il richiedente non sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo dovrà inviare all'Ente, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa, una lettera con la quale si richiede il riesame della pratica, allegando una contro-perizia firmata da un tecnico abilitato. Le spese di tale contro-perizia saranno a carico del richiedente.

6. Trascorso tale termine senza che sia stata presentata la su indicata documentazione, si provvederà alla liquidazione del danno in base alla perizia effettuata dal tecnico incaricato dall'Ente, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.

7. Per la riesamina della pratica dell'indennizzo l'Ente provvede attraverso la Commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 18, comma 1.

8. L'Ente, successivamente comunica al richiedente la proposta formulata dalla Commissione, chiedendone l'accettazione.